

COMUNE DI FIESSE (PROVINCIA DI BRESCIA)

ORIGINALE

Codice ente	Protocollo n.
10321	0
DELIBERAZIONE 3	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARSU

L'anno duemiladue addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

CENI LUCIANO	SINDACO	Presente
CAVALLINI SERGIO	CONSIGLIERE	Assente
VEZZOSI REMIGIO	CONSIGLIERE	Presente
TESSAROLI VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
DE LUCA CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
LUCINI MARZIA	CONSIGLIERE	Presente
FEZZARDI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
MARCOLINI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
PINI MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
LUCINI MARIA ROSA	CONSIGLIERE	Presente
BAIONI ADELCHI	CONSIGLIERE	Presente
MARTINELLI BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI PIERINA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Mazzoni Mauro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CENI RAG. LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco - Presidente

- Relaziona circa la necessità di approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Riferisce che il Regolamento di cui viene proposto l'approvazione nella presente seduta consiliare è stato precedentemente esaminato dalla Commissione Regolamenti, la quale, nel corso della discussione, ha apportato alcune modifiche alla bozza presentata, appunto, in sede di Commissione e presa a base della discussione;
- Riferisce, in particolare, circa il 3° comma dell'art.13, osservando che in sede di Commissione non si era parlato di tale comma, che è stato aggiunto successivamente e che specifica che in caso di riscossione diretta o in convenzione il Comune deve notificare all'utente l'avviso di liquidazione della tassa con l'indicazione dell'importo e delle modalità di versamento (in quanto non si tratta di autoliquidazione, come ad esempio nel caso dell' I.C.I.);
- Aggiunge che si tratta di un comma che, anche se appare ovvio, è necessario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sindaco;
- Ritenuto di approvare il Regolamento Tarsu di cui all'oggetto;
- Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica- contabile resi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Regolamento che si compone di n.14 articoli e dell'allegato A, e che viene allegato alla presente deliberazione per formarne di questa parte integrante e sostanziale.

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI**

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett.g) del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

ART. 2 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dall'art. 62 del decreto legislativo 507 del 1993, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 3 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge e ai decreti legislativi cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario.

3. E' sufficiente per l'assoggettamento alla tassa rifiuti l'astratta possibilità di usufruire del servizio di raccolta e smaltimento e non l'effettiva usufruizione del medesimo da parte dell'utente.

ART. 4 ESCLUSIONI DELLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per lo loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) abitazioni non funzionali alla residenza purchè prive di mobili, suppellettili e di utenze;
 - c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - d) locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento (es. centro sportivo, scuole);
 - e) edifici di culto religioso;
 - f) case sfitte per l'intero anno su dichiarazione dell'interessato;
 - g) le palestre private per la sola parte riservata all'attività sportiva;
 - h) i depositi, le stalle, i fienili e ricoveri per gli attrezzi destinati all'attività agricola in quanto i rifiuti prodotti sono da considerare speciali e pertanto raccolti e smaltiti tramite convenzione con ditte autorizzate.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti e con presentazione di convenzione od idonea documentazione di raccolta e smaltimento.

ART. 5 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo della raccolta e smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 6 APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Per quanto riguarda la categoria A dell'allegato di cui all'art. 7 (abitazioni private) la determinazione della tassa può avvenire sulla base della quantità e qualità media ordinaria di rifiuti producibili tenendo conto della composizione del nucleo familiare o degli effettivi occupanti l'abitazione alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 7 CLASSI DI CONTRIBUENZA

Per quanto riguarda le classi di contribuenza si fa riferimento all'allegato A.

ART. 8 RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione 30%;
 - b) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione 30%.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata o d'ufficio previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3. La riduzione di cui al punto a) del comma 1 del presente articolo non si applicano alle tariffe calcolate con i criteri di cui al comma 2 dell'art. 6.

ART. 9 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla TOSAP temporanea.

ART. 10 DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

ART. 11 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al precedente comma. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 12 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso decreto legislativo.

ART. 13 RISCOSSIONE E FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La riscossione volontaria della tassa disciplinata dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 deve avvenire in alternativa in modo diretto o indiretto:
 - a) tramite il competente concessionario della riscossione;
 - b) tramite la Tesoreria comunale mediante il versamento in conto corrente postale.
2. La formazione del ruolo esattoriale è di competenza del funzionario responsabile del tributo così come previsto dall'art. 74 del D.Lgs. 507/1993.
3. In caso di riscossione diretta o in economia il Comune notifica l'avviso di liquidazione della tassa raccolta e smaltimento rifiuti all'utente, con le indicazioni dell'importo e modalità di versamento.

ART. 14 ACCERTAMENTO

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

ALLEGATO A

CATEGORIA A: Case, appartamenti e locali uso abitazione, loro pertinenze ed accessori, box, cantine, scantinati, autorimesse

CATEGORIA B: Locali destinati a uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, assicurazioni e simili

CATEGORIA C: Locali destinati a negozi, botteghe ad uso commerciale

CATEGORIA D: Stabilimenti artigianali od opifici, depositi

CATEGORIA E: Locali destinati a caffè, bar, ristoranti, circoli, sale convegno, esercizi pubblici

CATEGORIA F: Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, campeggi

CATEGORIA G: Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza, ospedali e istituti di cura pubblici e privati.

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 28.02.2002

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESPERITA L'ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.267/00

Fiesse, li 28.02.2002

Il Responsabile del Servizio
(Bodini Rag. Sara)

PARERE D IREGOLARITA' CONTABILE

ESPERITA L'ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.267/00

Fiesse, li 28.02.2002

Il Responsabile del Servizio finanziario
(Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Consigliere
Vezzosi Remigio

Il Sindaco
Ceni Rag. Luciano

Il Segretario Comunale
Mazzoni Mauro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 , comma 1 D.Lgs 267/00)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Regionale di Controllo, Sezione di Brescia, ai sensi dell'art.126, comma 1, del D.Lgs.267/00.

Lì,

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3°, D.lgs.267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma art.134 D.Lgs.267/00, in data

li,

Il Segretario Comunale

La Sezione del C.R.C.

Con sua nota n. Del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/
chiarimenti

li,

Il Segretario Comunale

Controdeduzioni del Comune n.

In data . Ricevuta della Sezione del
C.R.C. il

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

(art.134, comma 1 D.lgs.267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data prot. n. ai sensi dell'art.134, comma 1 d.Lgs.267/00 ed è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi trenta giorni dalla suddetta trasmissione di copia all'O.RE.CO, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento, ai sensi dell'art.134, comma 1, del D.Lgs.267/00.

Lì,

Il Segretario Comunale